

**Regolamento Comunale di utilizzo dello Stadio
Comunale di Santa Maria a Vico e delle attrezzature
connesse**

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e di gestione delle strutture sportive comunali e di tutte le attrezzature sportive da parte di utenti e di gruppi e/o società sportive (di seguito società concessionarie), come individuati nel successivo articolo 4.

ART. 2

L'impianto sportivo o parte di esso (campi polivalenti, pista di atletica, campo di calcio) può essere concesso annualmente e/o per stagione sportiva a società o gruppi sportivi o associazioni sportive, con sede sul territorio comunale, previa domanda al competente Settore del Comune.

Le domande, redatte su apposito modulo prestampato da ritirare presso il competente Settore, devono pervenire entro il 31 luglio di ogni anno specificando:

- ragione sociale della società o ente, sede legale e dati fiscali;
- generalità e qualifica del responsabile della società o ente;
- tipo di attività che si intende svolgere;
- giorni ed orari per i quali si richiede l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- numero delle squadre.

Il Responsabile del Settore procede al rilascio delle autorizzazioni in tempo utile e le stesse saranno valide per l'intero anno o evento agonistico, secondo apposito disciplinare sottoscritto dalla società o Enti concessionari a titolo di accettazione.

Le domande devono essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune.

Le richieste pervenute dopo la data di scadenza sopraindicata saranno prese in considerazione in base alla disponibilità residua dell'impianto sportivo.

ART. 3

L'uso dell'impianto sportivo è limitato alla sola attività sportiva per cui è richiesto, con esclusione di qualsiasi altra attività, sotto pena di decadenza della concessione.

L'impianto sportivo assegnato ad una società o ente deve essere utilizzato esclusivamente dallo stesso e non può essere ceduto o utilizzato da altri senza preventiva autorizzazione.

ART. 4

Si intendono società concessionarie quelle società/gruppi/associazioni che, utilizzando in maniera continuativa ed in misura maggiore di tutti gli altri utenti l'impianto sportivo e accettando gli obblighi e gli oneri previsti dal presente regolamento, consentono con il loro impegno volontario il regolare funzionamento dell'impianto sportivo per tutta l'attività programmata.

ART. 5

Ai fini del presente Regolamento gli Enti o società sportive vengono individuati secondo le seguenti fasce omogenee, in ragione della loro tipologia ed attività:

- 1 - società sportive affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI, con attività di base e di campionato (riservata ai tesserati);
- 2 - Enti di Promozione sportiva e di propaganda, Società, Associazioni, Circoli, ancorché legalmente costituiti ma non rientranti tra quelli di cui al precedente punto 1, che organizzano attività a carattere ricreativo, ludico, amatoriale e assimilabili;
- 3- singoli cittadini, gruppi non legalmente costituiti , enti scolastici, ecc.

ART. 6

Le concessioni o le assegnazioni annuali sono determinate dal Responsabile del Settore competente al quale è demandato il compito di predisporre il piano di utilizzazione dell'impianto sportivo di concerto con le società o gruppi sportivi interessati, con priorità per gli organismi affiliati a federazioni sportive nazionali e/o regionali di cui al punto 1 dell'art. 5.

Fatta salva la fattispecie eccezionale di cui all'articolo 8, la concessione in uso dell' impianto sportivo comunale può essere:

- periodica o annuale, quando viene richiesta da un sodalizio sportivo (associazione, società, gruppo sportivo) che dimostri di esercitare, con proprie compagini, attività agonistica riferita ad un certo arco temporale secondo calendari prefissati;
- temporanea, quando viene richiesta ed accordata per l'esercizio occasionale di attività sportive organizzate da associazioni, società, comitati sportivi, gruppi, enti scolastici, ecc.

ART. 7

Compatibilmente con la disponibilità e con la normale destinazione dell'impianto sportivo l'uso di esso è consentito anche a cittadini organizzati in gruppi sportivi/associazioni di fatto, che ne facciano motivata richiesta.

In via eccezionale, in presenza di valide motivazioni e previa autorizzazione del competente Responsabile, l'uso delle strutture sportive può essere consentito anche ad associazioni e sodalizi sportivi aventi sede legale in altro comune a condizione che non venga limitata, nel caso di attività agonistiche pubbliche, la possibilità di accesso dei cittadini locali interessati ad assistere alla manifestazione sportiva.

ART. 8

Fermi restando i principi esposti nel precedente articolo, l'Amministrazione comunale può disporre l'utilizzazione diretta dell'impianto sportivo per le organizzazioni e manifestazioni sportive a condizione che non vengano recati pregiudizi ad attività precedentemente autorizzate nella stessa struttura.

ART. 9

Nelle giornate settimanali di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 nei mesi da maggio a settembre, i cittadini possono avere libero accesso alla pista di atletica leggera alle altre strutture sportive (campi polivalenti) per gli allenamenti senza che ciò pregiudichi la normale pratica sportiva autorizzata mediante concessione o assegnazione.

Tale accesso, nel caso di assenza di custode, deve avvenire in nome e per conto di un gruppo sportivo regolarmente autorizzato che è responsabile dell'uso dei suddetti impianti anche per i non tesserati.

In caso di contemporaneità fra partite di calcio ufficiali ed il suddetto utilizzo della pista di atletica leggera e delle altre attrezzature sportive è data priorità all'iniziativa calcistica, sentito il Direttore di Gara (Arbitro di calcio) e previa comunicazione, da effettuarsi verbalmente almeno 48 ore prima dell'evento, ai gruppi autorizzati.

ART. 10

L'accesso all'impianto sportivo è consentito, nel rispetto degli orari stabiliti, ai soli atleti, allenatori e dirigenti della società concessionaria debitamente qualificati come tali. Questi potranno usufruire solo dei turni assegnati senza possibilità di richiedere spostamenti di sorta. Potranno essere ammesse solo richieste di interscambio di turni alla pari fra diverse società concessionarie.

ART. 11

E' fatto divieto alle società concessionarie ed a chiunque altro ammesso in virtù dell'autorizzazione a fruire dell'impianto sportivo, di espletare sia all'interno che nelle adiacenze delle strutture a qualsiasi titolo, attività che non siano strettamente quelle autorizzate.

ART. 12

L'Amministrazione comunale, su indicazione del Responsabile del Settore competente che deve effettuare con cadenza quindicinale sopralluoghi e controlli del campo da calcio e delle altre strutture compresa la verifica dell'igienicità dei servizi, può limitarne l'uso o sospendere alcune o tutte le attività qualora accerti che le stesse possono danneggiare gravemente gli impianti o che ne debba essere

effettuata la manutenzione.

L'inagibilità dell'impianto sportivo per cause di forza maggiore sarà comunicata per iscritto dal responsabile di Settore competente alle società o enti concessionari interessati.

ART. 13

Le società o Enti autorizzati possono utilizzare i bordi del campo da calcio per l'appoggio a terra degli striscioni pubblicitari dei propri sponsor. Gli striscioni devono essere sostenuti da idonei supporti ed avere le seguenti dimensioni: altezza m 1, larghezza max. m 6.

ART. 14

Le società e gli Enti concessionarie devono provvedere a propria cura e spese, per le proprie gare, alla predisposizione del terreno di gioco, alla pulizia e al riordino degli spogliatoi alla fine di ogni gara e a quanto altro necessario al regolare svolgimento dell'attività sportiva e al migliore utilizzo dell'impianto.

Nel caso non fossero eseguite le pulizie alla fine della gara provvede direttamente il Comune con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario che, in caso di recidiva, può incorrere nella revoca della concessione o assegnazione.

ART. 15

L'uso dell'impianto sportivo è soggetto al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale che con proprio provvedimento motivato può deliberare l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo in relazione a particolari attività o in base ad apposita convenzione.

ART. 16

Durante lo svolgimento delle gare dovranno essere osservate e fatte osservare tutte quelle norme e quegli accorgimenti atti a garantirne la regolare effettuazione.

Tutti gli utenti sono tenuti ad usare l'impianto sportivo con la massima diligenza avendo cura di evitare qualsiasi danno.

Alla fine di ogni partita, allenamento o altre manifestazioni autorizzate, la società concessionaria o gli autorizzati dovranno verificare l'insussistenza di danni alle strutture dell'impianto compresi i servizi.

ART. 17

I danni eventualmente provocati all'impianto sportivo o ai servizi devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile di Settore competente che provvederà direttamente a far eseguire gli interventi di ripristino con diritto di rivalsa delle spese nei confronti del concessionario o comunque dei responsabili dei danni.

ART. 18

Qualora i danni subiti dall'impianto sportivo o dai servizi risultino di particolare gravità e denotino un comportamento in aperto contrasto con i principi sportivi, i singoli e le società o le associazioni ritenuti responsabili, saranno esclusi, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione comunale, a tempo determinato o indeterminato dal diritto di usufruire delle attrezzature sportive di proprietà del Comune.

Chiunque venga a conoscenza di tali danni e di comportamenti non conformi al presente Regolamento deve denunciarli all'Amministrazione comunale.

È compito specifico dell'addetto, indicato dalla società concessionaria come responsabile, denunciare all'Amministrazione comunale i danni eventualmente riscontrati.

ART. 19

Il Responsabile di Settore competente in collaborazione con le società o Enti concessionari redige un inventario di tutti i beni mobili ed immobili esistenti nell'impianto sportivo da aggiornarsi periodicamente.

ART. 20

Le società o Enti concessionari non possono apportare alcuna modificazione alla struttura dell'impianto sportivo né su di esso possono essere eseguite nuove opere, senza preventiva e regolare autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 21

L'osservanza del presente Regolamento è condizione necessaria e indispensabile per la concessione o l'assegnazione annuale o l'uso temporaneo dell'impianto sportivo.

ART. 22

Al fine della sua esatta osservanza copia del presente Regolamento è inviato ad ogni società sportiva operante sul territorio comunale ed ai principali Enti Sportivi di cui all'art. 5.

Un altro esemplare è depositato presso l'impianto sportivo.



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA

STADIO COMUNALE IN LOCALITA' TORRE

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO

Approvate con delibera di Giunta Comunale n. del

IMPIANTO			
CAMPO CALCIO			
	TIPOLOGIA	RESIDENTI €	NON RESIDENTI €
	Partita con pubblico ad ingresso gratuito	60,00	100,00
	Partita con pubblico ad ingresso gratuito (notturna)	90,00	150,00
	Supplemento partita giorno festivo	+50%	+50%
	Partita amatoriale	90,00	150,00
	Partita amatoriale (notturna)	120,00	200,00
	Allenamento (per ogni ora)	18,00	30,00
	Allenamento (notturno - per ogni ora)	30,00	50,00
	SETTORE GIOVANILE partita	18,00	30,00
	SETTORE GIOVANILE allenamento (per ogni ora)	9,00	15,00
	MANIFESTAZIONI SPORTIVE (TORNEI ,MEMORIAL)	Quota fissa per ogni giorno o frazione 300,00	Quota fissa per ogni giorno o frazione 500,00
	MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE		
	L'importo sarà valutato in base alla manifestazione		

IMPIANTO ATLETICA (*)		RESIDENTI €	NON RESIDENTI €
	ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE (per ogni ora)	6,00	10,00
	ATTIVITÀ SOCIETÀ AFFILIATE F.I.D.A.L. (quota mensile)	48,00	80,00
	ATTIVITÀ INDIVIDUALE: Abbonamento mensile Con uso doccia	18,00	30,00
	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA F.I.D.A.L. O SOCIETÀ AFFILIATE	Quota fissa per ogni giorno o frazione 60,00	Quota fissa per ogni giorno o frazione 100,00

(*) Per le attività individuali senza uso della doccia, è possibile accedere alla struttura sportiva liberamente e solamente durante l'apertura per gli allenamenti previsti sul campo di calcio.